



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2011

Disposizioni in materia di inserimento del *test* di conoscenza della lingua tedesca per ottenere il permesso di soggiorno nella regione Trentino-Alto Adige

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2010, n. 134) prevede che gli immigrati che presentano richiesta di permesso di soggiorno, entro due anni da detta richiesta, dovranno portare il proprio livello di apprendimento della lingua italiana al livello A2 del CEFR (*Common european framework of reference for languages – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue*) – e superare il relativo esame.

Poiché nella regione Trentino-Alto Adige vige il bilinguismo, il presente disegno di legge mira a stabilire che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nella regione Trentino-Alto Adige sia subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un *test* di conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca, le cui modalità di svolgimento saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

«*2-ter*. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nella regione Trentino-Alto Adige è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un *test* di conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma *2-ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

